



Ambito Territoriale Sociale IX

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL
COMITATO DEI SINDACI
DELL'AMBITO TERRITORIALE IX
E
DEGLI ORGANISMI CONNESSI

Approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 4 del 30.03.2005
Modificato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 5 del 12.11.2020

Art. 1
ISTITUZIONE

Per le finalità di cui al Piano Sociale Regionale, approvato dalla Regione Marche con D.A. n. 306 dell'1.3.2000 viene istituito il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale IX, coincidente con il territorio dei Comuni dell'A.S.U.R. Zona territoriale n.5

Art. 2
COMPOSIZIONE

Fanno parte del Comitato dei Sindaci, il Sindaco o suo delegato (Assessore o Consigliere) dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale IX, di cui alla D.G.R. 337/2001:
Jesi, Apiro, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monteroberto, Morro d'Alba, Poggio S. Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo.

Il Comitato si rinnova automaticamente dopo ogni tornata a seguito delle elezioni amministrative nei Comuni componenti dell'Ambito.

Art. 3
SEDE

Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito IX ha sede presso il Comune in cui il Presidente esercita la carica di Sindaco.

Le riunioni del Comitato possono tenersi in ognuno dei Comuni dell'Ambito, previo accordo con il Sindaco interessato.

Art. 4
FUNZIONI

Il Comitato dei Sindaci è l'organo deputato a:

- Definire le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla organizzazione dell'Ambito territoriale;
- Individuare l'Ente capofila
- Nominare l'Ufficio di Presidenza
- Nominare il Coordinatore di Ambito e istituire l'Ufficio di Piano
- Definire le forme di collaborazione fra i Comuni e l'A.S.U.R. Zona Territoriale n.5, i contenuti degli accordi di programma, le possibili collaborazioni tra Comuni e Comunità montane, le eventuali forme di collaborazione tra Ambiti diversi
- Approvare il Piano di Zona istituendo, a tal fine, appositi tavoli di concertazione, per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della L.328/00 nella progettazione e realizzazione degli interventi, e per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini ai sensi dell'art. 1 comma 6 della legge medesima.
- Elaborare ed approvare il Bilancio sociale

- Approvare il Programma delle Attività Territoriali del Distretto per la parte relativa all'integrazione socio-sanitaria che è parte integrante del Piano di Zona

Art. 5

CONVOCAZIONI

Il Comitato dei Sindaci si riunisce, di norma, ogni mese su convocazione del Presidente.

La richiesta di convocazione può essere avanzata anche mediante richiesta scritta da parte di almeno 7 Sindaci dell'Ambito Territoriale.

La convocazione delle riunioni deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta, con indicato l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione.

In casi di urgenza la convocazione può pervenire, previo avviso telefonico, almeno 48 ore prima della seduta con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Per la validità della seduta dovrà essere raggiunta una presenza di Sindaci, o loro delegati, tale da assicurare una rappresentanza pari a 162 quote sulla base del seguente prospetto che tiene conto della composizione dei Consigli Comunali:

COMUNE	QUOTE DI RAPPRESENTANZA
JESI	31
APIRO	13
BELVEDERE OSTRENSE	13
CASTELBELLINO	17
CASTELPLANIO	17
CINGOLI	17
CUPRAMONTANA	17
FILOTTRANO	17
MAIOLATI SPONTINI	17
MERGO	13
MONSANO	13
MONTECAROTTO	13
MONTEROBERTO	13
MORRO D'ALBA	13
POGGIO S. MARCELLO	13
POGGIO SAN VICINO	13
ROSORA	13
SAN MARCELLO	13
SAN PAOLO DI JESI	13
SANTA MARIA NUOVA	17
STAFFOLO	13

Ai fini della partecipazione al Comitato e dell'esercizio del diritto di voto, è ammessa la delega di un Comune ad un altro Comune mediante nota scritta indirizzata alla Presidenza del Comitato.

La Presidenza delle riunioni del Comitato può essere delegata all'Assessore ai Servizi Sociali del Comune capofila o ad altro membro dell'Ufficio di Presidenza.

Il Coordinatore dell'Ambito territoriale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato dei Sindaci con funzioni propositive, consultive e di assistenza tecnica.

I Presidenti rispettivamente della Comunità Montana San Vicino e della Comunità Montana dell'Esino - Frasassi e il Direttore della Zona Territoriale n. 5 sono invitati permanentemente alle riunioni del Comitato dei Sindaci con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

In tutti i casi ritenuti necessari, su indicazione del Presidente del Comitato, le sedute del Comitato dei Sindaci dell'ASP AMBITO 9 possono svolgersi in modalità a distanza on line.

Il Presidente, nelle sedute in presenza, ha la facoltà di ammettere alla seduta il/i socio/soci che chiedono di partecipare in modalità a distanza on line.

Ai fini della disciplina della seduta a distanza si intende:

1. Per “riunioni in modalità a distanza on line”, si intendono le sedute del Comitato dei Sindaci di cui all'art. 1 per le quali è prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale e tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di piattaforme utilizzate dall'ASP AMBITO 9.
2. per “votazione in modalità a distanza on line” si intende l'ipotesi in cui, il Presidente del Comitato dei Sindaci provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, con valutazioni votate mediante “favorevole”, “contrario”, “astenuto” entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indicazione della votazione telematica.

La partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato dei Sindaci presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: a) Visionare gli atti della riunione b) Intervenire nella discussione c) Votare d) Approvare gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità dell'adunanza in modalità a distanza on line restano fermi i requisiti di validità richiesti, ai sensi del presente articolo.

Per la convocazione della seduta del Comitato dei Sindaci in modalità a distanza on line valgono le stesse modalità contenute nel presente regolamento.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

Nei casi di svolgimento delle sedute in modalità a distanza on line, il Comitato dei Sindaci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la tutela della privacy.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso al Comitato dei Sindaci, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in

videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno.

Art. 6

PRESIDENZA

Il Presidente del Comitato dei Sindaci viene eletto a maggioranza semplice in apposita riunione convocata dal Sindaco del Comune più popoloso dell'Ambito.

Il Comune rappresentato dal Sindaco-Presidente si identifica quale Comune capofila.

Il Presidente rimane in carica per tre anni, fatta salva l'ipotesi di anticipata decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco.

Per la carica non è prevista indennità aggiuntiva.

Il Presidente rappresenta l'Ambito territoriale nei rapporti con i soggetti esterni, convoca le riunioni del Comitato dei Sindaci e dell'Ufficio di Presidenza, riferisce sulle iniziative intraprese, acquisisce di sua iniziativa o su richiesta dei componenti le documentazioni necessarie ed utili all'esercizio delle funzioni di competenza.

In caso di temporaneo impedimento all'esercizio delle funzioni, il Presidente può delegare quale suo sostituto l'Assessore ai servizi Sociali del Comune capofila o altro membro dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 7

DELIBERAZIONI DEL COMITATO

Le decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci sono tradotte in atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente capofila per 15 giorni consecutivi nonché sul sito web dell'Ambito territoriale.

Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, individuato tra il personale in servizio presso l'Ente capofila.

Le decisioni adottate dal Comitato dei Sindaci, aventi per oggetto spese rientranti nei limiti del Fondo di gestione dell'Ambito (costituito dalle risorse derivanti dal Fondo regionale e dagli ulteriori fondi trasferiti dai Comuni all'Ente capofila) saranno attuate tramite l'adozione di provvedimenti amministrativi a cura dell'Ente capofila, senza necessità di ulteriori atti da parte dei singoli Comuni.

Questi ultimi dovranno invece approvare, con propri provvedimenti, le proposte di spesa che prevedono quote di cofinanziamento a carico dei propri Bilanci.

Nei casi di svolgimento delle sedute in modalità a distanza on line, le operazioni di voto potranno avvenire nel solo caso di voto palese tramite espressione diretta durante la videoconferenza. Non è possibile l'espressione del voto segreto per la votazione in modalità a distanza on line.

Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal

caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 8

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è costituito dai Sindaci, o Assessori delegati, del Comune capofila e di ulteriori 5 municipalità dell'Ambito individuate dal Comitato dei Sindaci.

L'organismo ha compiti di istruttoria preliminare, da esercitarsi su delega del Comitato dei Sindaci.

La convocazione dell'Ufficio di Presidenza deve pervenire ai componenti almeno 3 giorni prima della seduta, con indicato l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione.

In casi di urgenza la convocazione può pervenire, previo avviso telefonico, almeno 48 ore prima della seduta con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Il Coordinatore dell'Ambito Territoriale partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza con funzioni propositive, consultive e di assistenza tecnica.

Art. 9

UFFICIO DI PIANO

Il Comitato dei Sindaci istituisce l'Ufficio di Piano di cui sono chiamati a fare parte di diritto i responsabili dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito e i responsabili del Distretto sanitario della Zona territoriale n. 5.

Su iniziativa del Coordinatore d'Ambito, con riferimento alla trattazione di particolari tematiche, potranno essere invitati a partecipare all'Ufficio di Piano responsabili ed esperti di altri settori.

L'Ufficio di Piano collabora stabilmente con il Coordinatore dell'Ambito Territoriale per garantire su tutto il territorio una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali.

A tal fine l'Ufficio di Piano partecipa, insieme al Coordinatore e ai Responsabili di Distretto, alla redazione della proposta del Piano di Zona e del Bilancio sociale, sulla base delle linee espresse dal Comitato dei Sindaci e concertate con le diverse realtà territoriali.

La convocazione dell'Ufficio di Piano compete al Coordinatore dell'Ambito e deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta, con indicato l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione.

In casi di urgenza la convocazione può pervenire, previo avviso telefonico, almeno 48 ore prima della seduta con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Lo svolgimento delle riunioni dell'Ufficio è previsto –in via ordinaria- durante l'orario di lavoro dei responsabili dei singoli Comuni.

Della riunione dell'Ufficio di Piano viene redatto, a cura dello staff del Coordinatore, un verbale contenente, in forma sintetica, le decisioni assunte.

Il verbale viene trasmesso al Presidente del Comitato dei Sindaci ed è pubblicato sul sito web dell'Ambito.

ART. 10

COMUNE CAPOFILA

All'Ente capofila dell'Ambito territoriale, individuato ai sensi dell'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, spetta svolgere le attività gestionali dell'Ambito aventi rilevanza esterna, per le quali si richiede personalità giuridica, quali in particolare: l'adozione di impegni di spesa, le liquidazioni, la sottoscrizione di contratti, accordi e protocolli di intesa.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Comitato dei Sindaci approva, a valere per l'anno successivo, l'atto di programmazione della spesa concernente la gestione dei servizi associati e il funzionamento dell'Ambito territoriale.